

# Comitato Permanente di Intesa fra le Organizzazioni Cooperative Vitivinicole Italiane

Roma 6 agosto 2009  
Prot. n. 27/09

Egr. Dott. Giuseppe Aulitto  
Direttore Generale per l'attuazione delle Politiche  
Comunitarie ed Internazionali di Mercato  
Ministero delle Politiche  
Agricole, Alimentari e Forestali  
Via XX Settembre, 20  
00187 - ROMA

E, p.c.: Egr. Dott. Emilio Gatto  
Direttore Generale della programmazione,  
del coordinamento ispettivo  
e dei laboratori di analisi  
Ispettorato centrale per il controllo  
della qualità dei prodotti agroalimentari  
Via Quintino Sella, 42  
00187 - ROMA

Oggetto : Nota ATPOCOI prot. 0005788 del 3/8/2009

Con riferimento alla nota in oggetto di Codesta Direzione, in cui veniva data risposta ad alcuni quesiti posti dallo Scrivente Comitato d'Intesa in merito all'applicazione del reg. 436/09, si vuole in primo luogo ringraziare delle soluzioni fornite alle problematiche sollevate in merito alla identificazione dei vasi vinari ed ai documenti di accompagnamento.

Alcune problematiche erano purtroppo sfuggite in sede di esame dei documenti preparatori, anche perché, come noto a Codesta Direzione, i testi italiani sono stati resi disponibili solo negli ultimi giorni.

In tali condizioni è stato pertanto difficile consultare gli operatori del Settore per raccogliere le loro indicazioni.

In merito alla questione relativa all' articolo 41 paragrafo 1 lettera u del citato regolamento 436/09 (aggiunta di anidride solforosa tra le operazioni da registrare), si prende atto di quanto comunicato nella nota in oggetto da Codesta Direzione.

**FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469**

**LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301**

**AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210**

Si ribadisce peraltro quanto già detto nella nota del Comitato d'Intesa prot. 23 del 9 luglio 2009, auspicando che la soppressione di questo obbligo formi oggetto di future richieste di modifica del regolamento stesso.

Tuttavia, stante la situazione attuale, come anche ricordato nella nota di Codesta Direzione, l'art. 45 del reg. 436/09 prevede al comma 1 che:

*“ Gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare se la contabilità di magazzino è computerizzata, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le operazioni di cui all'articolo 41, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi considerati attendibili dall'organismo competente o da un servizio o ente dallo stesso incaricato”.*

Tale formulazione ricalca fedelmente il disposto dell'art. 16, comma 1 del Reg. 884/01, tanto è vero che a livello nazionale è rimasta vigente la disposizione dell'art. 13 del DM 768 del 19 dicembre 1994.


Si chiede pertanto se tale disposizione è da considerarsi vigente anche a seguito dell'entrata in vigore del Reg. 436/09 e pertanto i trattamenti con solforosa dei vini possano essere registrati successivamente.

In particolare, poiché come già ricordato il trattamento viene spesso effettuato con dosaggi continui automatici, si chiede se la registrazione possa riguardare l'intero trattamento della partita interessata.

Ringraziamo per il cortese riscontro che sarà dato a queste nostre richieste e porgiamo cordiali saluti.

Comitato Permanente d'Intesa  
Tra le Organizzazioni Cooperative  
Vitivinicole Italiane

Il Presidente  
(Comm. Luigi Pasetto)



**FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146 00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469**

**LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9 00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301**

**AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78 00198 Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210**